

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua sotterranea, mediante pozzo da acquifero superficiale, ad uso Produzione Beni e Servizi (attività connesse alla gestione del Depuratore di Biella Nord), assentito alla Soc. CORDAR S.p.A. Biella Servizi con D.D. n.1537 del 10.10.2022. PRAT. 264BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.537 del 10.10.2022

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la Società "CORDAR S.p.A. Biella Servizi" con sede in Piazza Martiri della Libertà 13 – 13900 Biella (Cod. fiscale: 01866890021);
2. di approvare il disciplinare di concessione, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, sottoscritto il 16 giugno 2022 dal legale rappresentante del Concessionario;
3. il disciplinare costituisce parte integrante della presente determinazione, è conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella e va a sostituire il precedente Atto n° 1.722 di Rep. approvato con la precedente D.D. 02 ottobre 2006 n° 3.495;
4. di rinnovare, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, la concessione d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale: 264BI – Cod. Utenza Regionale: BI00850;
5. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
nelle premesse: il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità, che è: il GWB S1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
all'art. 1: il prelievo di una portata massima di l/s 1 e media di l/s 0,58 d'acqua, corrispondenti a un volume massimo di 18.290 m³ annui, tramite un pozzo da acquifero superficiale, in Comune di Biella, foglio 59 mappale 277 (ex mapp. 80) ad uso Produzione beni e servizi (usi connessi alla gestione del "Depuratore di Biella Nord");
all'art. 10: la durata della concessione, che è di anni 15 (quindici), a partire dal 02 ottobre 2021, data di scadenza del precedente atto concessorio (D.D. 3.495/2006), fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.242 di Rep. del 16 giugno 2022

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni causali. Il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico. Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Biella, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

In corrispondenza del pozzo dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'articolo 1 della L.R. 9 agosto 1999 n° 22, la targa contenente il codice identificativo univoco riferito all'opera di captazione (BI-P-0844), che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, all'atto della comunicazione del rinnovo della concessione stessa.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità competente.

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte osservate, potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Dirigente dell' Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN